

Codice A1906A

D.D. 17 maggio 2019, n. 302

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "CUMIONA" nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) presentata dalla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C s.a.s. con sede legale in Borgomanero (NO), via San Domenico Savio n. 27. Pos. C36N.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il D.M. del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 4 aprile 1967 con il quale è stata conferita al Rag. Luigi Savoini, residente a Borgomanero (NO), Via S. Domenico Savio n. 27, per anni 20 la Concessione mineraria per minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata “CUMIONA“, estesa su di una area di 35,6246 ettari, situata nel territorio del comune di Borgomanero (NO);

i Decreti dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino in data 4.01.1986 di ampliamento a 59,80 ettari e in data 26.06.1987 di rinnovo per anni 10;

il D.M. del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 6.10.1989 con il quale la Concessione mineraria è stata trasferita ed intestata alla Società Savoini Rag. Luigi & C. s.a.s.;

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino n. 154 del 01.10.1997 di rinnovo della Concessione mineraria per anni 15 dal 4.04.1997;

le D.D. n. 209 del 18.12.2002 con la quale la concessione mineraria è stata trasferita ed intestata alla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. e la n. 237 del 22.06.2011 con la quale la Concessione mineraria è stata ridelimitata con riduzione di area ad ettari 51,40;

la D.G.R. n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “Rinnovo della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte sita nel territorio del comune di Borgomanero (NO), denominata “CUMIONA” presentato dalla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. ;

la D.D. n. 13 del 23 gennaio 2014 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata rinnovata fino al 22 gennaio 2019 ;

l’istanza datata 24 luglio 2018, con la quale la Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale in Borgomanero (NO), Via San Domenico Savio n. 27, CAP 28021 (P.I.: 01231000033) ha chiesto il rinnovo della sopra citata concessione mineraria ai sensi del R.D.

1443/1927 e delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004 mediante procedimento unico per ulteriori 5 anni, allo scopo di dare completa attuazione al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

Preso atto che:

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 30 agosto 2018 è stato pubblicato l'annuncio relativo alla suddetta istanza e in pari data la medesima completa degli allegati è stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico del comune interessato per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

l'area oggetto di richiesta di concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

Considerato che:

il progetto di coltivazione della miniera e il conseguente recupero ambientale è stato preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

ritenuto inoltre che la coltivazione del giacimento minerario a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria ceramica.

Tutto ciò premesso:

viste le risultanze del sopralluogo istruttorio svolto il 19 settembre 2018 e il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi nello stesso giorno;

vista la nota n. 89950/A1906A del 8 ottobre 2018 con la quale sulla base di quanto emerso nella prima riunione della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti sono state richieste al proponente integrazioni su aspetti inerenti il R.D. 1443/1927, il d.lgs. 117/2008, l'istruttoria ex l.r. 45/1989, l'istruttoria ex d.lgs. 42/2004 e la compatibilità del progetto con il Piano di Assetto Idrogeologico, accordando 30 giorni per la risposta;

viste le integrazioni fornite dal proponente in data 24 ottobre 2018 e la successiva nota n. 50317 in data 6.11.2018 del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania che segnalava l'incompletezza della documentazione presentata e la necessità di ulteriori integrazioni documentali inerenti la l.r. 45/1989, richieste al proponente con nota n. 102104/A1906A del 12.11.2018 e contestuale sospensione dell'istruttoria in attesa del completamento della documentazione tecnica;

vista la documentazione inviata dal proponente in data 28 marzo 2019, prot. n. 30581/A1906A, in risposta della nota n. 102104/A1906A del 12.11.2018, determinando la ripresa dell'istruttoria;

visto il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 19 aprile 2019, da cui emerge che relativamente al vincolo ai sensi della l.r. 45/1989 il Settore Geologico ha espresso parere favorevole con prescrizioni operative con nota n. 43155 del 26.09.2018; il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania con nota n. 18704 del 16 aprile 2019 ha comunicato l'esistenza di carenze tecniche nel progetto di compensazione presentato a corredo delle integrazioni, richiedendo

nel contempo la presentazione di un nuovo progetto di compensazione ai sensi della l.r. 4/2009; pertanto, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 non può al momento essere rilasciata;

vista l'autorizzazione paesaggistica n. 16/2019 del 23 aprile 2019 rilasciata ai sensi del d.lgs. 42/2004 in sub delega della l.r. 32/2008 dalla Città di Borgomanero-Divisione Tecnica Servizio Urbanistico, trasmessa in con nota n. 16844 del 23 aprile 2019;

considerato che il termine previsto per il presente procedimento, pari a 70 giorni, è stato superato a causa di impreviste complessità dell'istruttoria che hanno richiesto la necessità di attendere la presentazione di documentazione a completamento del progetto di compensazione forestale e il parere obbligatorio di enti terzi;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04";

visto il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^ categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;

visto il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

vista la d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: " Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 252 del 29 aprile 2019 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

vista la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale in Borgomanero (NO), Via San Domenico Savio n. 27, CAP 28021 (P.I.: 01231000033) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata "CUMIONA", situata nel territorio del comune di Borgomanero (NO) per minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L'area della Concessione resta invariata ed è pari a 51,40 (cinquantuno/40) ettari, la delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato alla determinazione dirigenziale n. 237 del 22.06.2011 citata nelle premesse.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 2278,56 € (duemiladuecentosettantotto/56) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2019 (accertamento n. 1050/2019) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte" IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale "Concessione mineraria CUMIONA, Comune di Borgomanero (NO), C 36 N". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione" calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

c) I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della Società Soris S.p.A.. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla

Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

d) prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 da rilasciarsi a cura del settore regionale competente;

e) i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere conformi al progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;

f) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

g) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

h) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

i) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

j) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti.

4. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa , entro 30 giorni dalla notifica del presente atto il titolare della concessione mineraria deve presentare una fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 573.000,00 (cinquecentosettantatremila/00) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area. L'importo è calcolato secondo le indicazioni contenute nell'allegato alle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente, approvate con d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019 . Il contratto di fideiussione deve contenere le specifiche indicate al punto 3 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019 e gli estremi del presente atto di concessione. In difetto la presente concessione mineraria non è efficace.

Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la fase di pre-screening ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

GM/FT/mcc